



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24.06.2024

Info/115.24/INTERPELLO AMBIENTALE: fanghi di processo e da acque reflue

**INTERPELLO AMBIENTALE SULLA NORMATIVA APPLICABILE AI FANGHI.
DISTINZIONE FRA I FANGHI DI PROCESSO
E QUELLI GENERATI DAL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**

A seguito di istanza di interpello posto da Regione Lazio e Assocarta relativa alla normativa applicabile ai fanghi generati dal trattamento primario delle acque reflue nell'industria cartaria ("fanghi primari"), reimmessi nel ciclo produttivo, **il MASE con la risposta ad interpello 6 giugno 2024 n. 104942 precisa che i fanghi derivanti da trattamento di acque di processo sono esclusi dall'applicazione della normativa rifiuti solo se in queste acque non vi sia anche la presenza di acque reflue (cioè destinate allo scarico)**

Il quesito verte sulla classificazione del processo di re immissione dei fanghi primari nel processo produttivo e, in particolare, se esso debba essere classificato come un riutilizzo (di materia prima), o, viceversa, debba essere classificato come un riciclo (di rifiuto).

Nello specifico si è chiesto di chiarire quale sia, rispetto alle differenti posizioni rappresentate dalla Regione Lazio e da Assocarta, il regime giuridico pertinente al riutilizzo nel processo produttivo della cartiera dei fanghi primari generati dal trattamento di depurazione delle acque reflue della cartiera stessa, tenuto conto dell'elevato contenuto di fibre nei fanghi; e in particolare di chiarire se tale attività integri una operazione di recupero R3, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, nella misura in cui i fanghi primari in questione costituiscano rifiuti.

In sintesi il MASE così conclude:

"Si condivide la lettura, supportata anche delle Conclusioni sulle BAT comunitarie, che il trattamento fisico di sole "acque bianche" generi fanghi che costituiscono una materia prima direttamente riutilizzabile.

Tale lettura, come peraltro previsto nelle stesse Conclusioni sulle BAT, non può essere sempre e comunque estesa ai "fanghi primari" generati da trattamenti chimico-fisici su flussi costituiti anche da altro genere di effluenti. A riguardo "l'elevato contenuto di fibre nei fanghi" è una informazione che, se pure commercialmente utile, non appare sufficiente a caratterizzare tali fanghi da un punto di vista ambientale.

Pertanto, ove l'autorità competente non abbia evidenza, in fase istruttoria o attraverso controlli, che le caratteristiche di tali fanghi primari sono ambientalmente corrispondenti a

quelle dei fanghi prodotti dal trattamento fisico di sole acque bianche, assimilabili come detto a materie prime, appare ragionevole che applichi alla relativa gestione, volta al riutilizzo, condizioni autorizzative particolarmente rigorose, al limite corrispondenti a quelle pertinenti in caso di recupero di rifiuti”

In sostanza se i fanghi da acque di processo non costituiscono rifiuti ma materia prima direttamente riutilizzabile, lo stesso non è sempre vero per i fanghi derivanti dal trattamento chimico-fisico delle acque reflue. Se infatti vi è la presenza in queste di altri flussi (acque sanitarie o meteoriche) appare ragionevole che la gestione sia sottoposta a autorizzazioni più rigorose quali quelle relative al recupero dei rifiuti.

Allegati la domanda e la risposta di interpello del MASE.